

FINANZIAMENTO DEL CINQUE PER MILLE

A partire dalla legge finanziaria 2006 ([legge n. 266/2005](#), articolo 1, comma 337) una quota **pari al cinque per mille dell'IRPEF** può essere destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento della ricerca sanitaria.

Le modalità di inclusione e le liste degli enti della ricerca sanitaria ammessi alla destinazione della quota del cinque per mille sono stabiliti dal [DPCM 23 luglio 2020](#). In particolare, sono ammessi al riparto:

1. gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
2. le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute;
3. le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui ai punti precedenti e che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute.

Per approfondimenti, con particolare riguardo agli enti beneficiari accreditati presso il Ministero della salute [v. qui](#).